

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 14

Sintesi: L'art. 28 del t.u. 131/1986 prevede una nuova disciplina dei casi di risoluzione del contratto per i quali e' stabilito un corrispettivo: su tale corrispettivo va applicata l'aliquota di imposta di registro prevista dall'art. 9 della tariffa (parte prima) (3%), oppure quella prevista dall'art. 6 della medesima tariffa (0,50%), se si e' in presenza di quietanza. Qualora la risoluzione sia gratuita, anche se la legge non lo stabilisce espressamente, e' da considerarsi dovuta la sola imposta fissa. Il 2 comma, anch'esso innovando rispetto a quanto stabilito dal d.p.r. 634/1972, dispone che deve essere sottoposta a tassazione la prestazione, derivante dalla risoluzione, maggiorata dell'eventuale corrispettivo, dovendosi considerare il corrispettivo pattuito come un'autonoma, nuova obbligazione derivante dallo stesso atto di risoluzione.

Testo:

L'articolo 28 nella seconda parte del primo comma prevede una nuova disciplina relativamente a quei casi di risoluzione per i quali e' stabilito un corrispettivo.

Infatti, a differenza delle precedenti disposizioni secondo le quali la tassazione del corrispettivo doveva avvenire con l'applicazione della stessa aliquota afferente il contenuto dell'atto risolto, la nuova norma dispone che sull'ammontare del corrispettivo previsto per la risoluzione debba applicarsi l'aliquota di cui all'articolo 9 della parte prima della tariffa - contenente gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale - (3%), ovvero l'aliquota di cui all'articolo 6 della tariffa sopra indicata (0,50%), se si e' in presenza di quietanza.

Non sembra superfluo rilevare che, ove la risoluzione sia gratuita, anche nel silenzio della legge, dovra' percepirsi la sola imposta fissa. A sua volta il secondo comma, modificando il principio contenuto nella precedente legislazione secondo il quale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti dovevano essere considerati ai fini della tassazione disposizioni necessariamente connesse, stabilisce che deve essere sottoposta a tassazione la prestazione, derivante dalla risoluzione, maggiorata dall'eventuale corrispettivo, dovendosi considerare il corrispettivo pattuito come un'autonoma, nuova obbligazione derivante dallo stesso atto di risoluzione.